



Comune di S. Agata Militello

98076

PROVINCIA DI MESSINA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi...”* di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014.

Esigenze di finanza pubblica impongono una rappresentazione uniforme dei fenomeni contabili sia a livello interno (Stato, Regioni, Enti locali) che Europeo mediante la riforma degli ordinamenti contabili pubblici al fine di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

La nuova contabilità armonizzata prevede che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa la quale costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione. Infatti, l'articolo 11, comma 12, del D. Lgs. n. 118/2011, prevede, limitatamente all'esercizio 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (ex DPR n. 194/1996), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento (comma 1 del medesimo articolo 11) cui è attribuita funzione conoscitiva. Il Comune di Sant'Agata di Militello non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 118/2011.

Nella Regione Sicilia il processo di armonizzazione di cui sopra ha subito nel corso del corrente esercizio diverse modifiche. La Regione Siciliana, infatti, dopo aver *“tentato”* il rinvio al 1° gennaio 2016 dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali e rispettivi Enti ed Organismi strumentali, probabilmente alla luce delle numerose impervie e controverse problematiche rilevate, non ultimi i profili di illegittimità, è tornata sui suoi passi modificando la L. R. n. 9/15 e, di fatto, eliminando per gli Enti Locali il rinvio al 2016 dell'applicazione dell'armonizzazione. La L.R. n. 12 del 10 luglio 2015, rubricata *“Modifiche alla Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali”*, ha apportato delle modifiche all'art. 6, comma 10, della L. R. n. 9/15 che a sua volta aveva modificato il comma 3, dell'art. 11 della precedente L. R. n. 3/2015 – rubricato *“Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio”* – nella cui prima formulazione prevedeva che *“gli altri Enti di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. ed i. con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal medesimo D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni con propri atti”*.

Le ultime modifiche all'art. 6, comma 10, della L. R. n. 9/2015 hanno cambiato definitivamente lo scenario, disponendo **nuovamente** *“l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso Decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015”* per cui gli Enti Locali siciliani come gli altri Enti Locali italiani, devono adeguarsi al nuovo sistema contabile a decorrere dall'esercizio corrente riprendendo la strada dell'applicazione dal 1° gennaio 2015, già iniziata e poi bruscamente interrotta con l'approvazione della L. R. n. 9/2015, potendo rinviare al 2016 soltanto

l'adozione del Piano dei conti integrato, della Contabilità economico patrimoniale e il Bilancio consolidato.

Anche il nostro Comune, dunque, che nel rispetto della L. R. n. 9/2015 aveva interrotto il percorso di armonizzazione, ha dovuto riprendere urgentemente il passo, trovandosi in una situazione paradossale con un rendiconto 2014 già approvato dal Consiglio Comunale (con deliberazione n. 87 del 09/07/2015) e con una gestione dei residui in parte già avvenuta con le vecchie regole e con la conseguente necessità di riconciliare i dati per poter procedere al riaccertamento straordinario dei residui che doveva essere operato alla data del 1° gennaio 2015, sul quadro dei residui attivi e passivi "cristallizzato" con il consuntivo 2014.

Tutti i Responsabili di Area del Comune di Sant'Agata di Militello, con il coordinamento del Responsabile dell'Area Economia e Finanze, hanno ripreso la procedura di riaccertamento straordinario dei residui prima interrotta e hanno rilevato le variazioni da apportare in base alla verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili armonizzati. La deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 24 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e segg., del D. Lgs. n. 118/2011 riepiloga le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2014 e precedenti alla data dell'1 gennaio 2015 riportante la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento.

Nel bilancio di previsione 2015 trovano infatti allocazione poste di bilancio nuove, che rappresentano le unità contabili sorte a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, in applicazione dei principi contabili armonizzati. L'applicazione dei nuovi principi contabili, ed in particolare del nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata" determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, al fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa ed a seguito della contabilizzazione di tutti i crediti, anche di quelli di dubbia e difficile esazione, per l'intero importo, abbandonando il criterio di accertamento per cassa.

La presente nota tecnica ha la finalità di descrivere gli elementi maggiormente significativi dello schema del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, ad integrazione della Relazione Previsionale e Programmatica, esprime valutazioni tecniche ed è finalizzata a verificare il rispetto dei nuovi principi contabili armonizzati, con particolare riferimento alle poste di bilancio che rappresentano una novità rispetto alla tradizionale tenuta della contabilità.

Risultato di amministrazione

La proposta di bilancio di previsione 2015 viene presentata dopo l'approvazione del Rendiconto di gestione 2014 e dopo la successiva rideterminazione straordinaria dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 in applicazione dei nuovi principi contabili.

L'avanzo di amministrazione di Euro 2.126.719,86 determinato con deliberazione consiliare n. 87 del 09 luglio 2015 di approvazione del rendiconto 2014 risulta debitamente rideterminato in Euro 5.504.995,79 a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 24.11.2015 di riaccertamento straordinario dei residui.

Nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario è data dimostrazione della rideterminazione dell'avanzo di amministrazione 2014 ed evidenziata la composizione distinta in parte vincolata di Euro 4.458.048,74 e parte disponibile di Euro 1.046.947,05 non sufficiente al primo accantonamento obbligatorio del fondo crediti di dubbia esazione pari ad Euro 5.370.039,77 che genera un "maggior disavanzo da FCDE" pari ad Euro

4.323.092,72, da poter ripianare in quote costanti di Euro 90.146,72 in trenta anni come si evince dalla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25 novembre 2015.

Nello schema del bilancio di previsione 2015 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato 2014 per complessivi Euro 1.657.593,26 di cui Euro 112.826,00 per il finanziamento di spese correnti, Euro 337.142,88 per il finanziamento di spese in conto capitale ed Euro 1.207.624,38 per il rimborso anticipato volontario dell'anticipazione di liquidità alla CDP S.p.A. così distinti:

- al Titolo I – spese correnti: Euro 107.931,44 per reimputazione di somme al salario accessorio anni precedenti esigibile nel corrente esercizio ed Euro 4.894,56 per altri compensi al personale;
- al Titolo II - spese in conto capitale: Euro 45.000,00 di proventi contravvenzionali, Euro 20.000,00 di proventi parcheggi a pagamento, Euro 25.000,00 di proventi sanatoria edilizia, Euro 166.410,14 di proventi OO.UU. , Euro 12.000,00 proventi da alienazioni patrimoniali ed Euro 68.732,74 da mutui per interventi impianti sportivi.

Fondo Pluriennale Vincolato

Anche se il bilancio 2015-2017 è redatto sugli schemi previgenti alla riforma contabile, esso include una nuova posta contabile: il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla differenza tra i residui attivi e passivi non esigibili al 31.12.2014 e re-imputati agli esercizi successivi.

In esecuzione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01/01/2015 ai sensi dell'art. 3, commi 7 e segg., del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24.11.2015 si è provveduto a quantificare i fondi pluriennali vincolati a seguito dell'eliminazione dei residui attivi per Euro 1.347.529,65 e passivi per Euro 2.961.291,61 di cui Euro 1.736.264,91 di parte corrente ed Euro 1.225.026,70 di parte capitale, cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014 destinati ad essere re-imputati agli esercizi successivi in base alle relative scadenze come risulta dal prospetto allegato 5/1 della citata delibera che evidenzia un fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio di previsione, come di seguito:

- bilancio 2015 pari ad Euro 307.030,73 per la parte corrente e Euro 1.014.024,49 per la parte in conto capitale;
- bilancio 2016 pari ad Euro 81.704,53 per la parte corrente e Euro 211.002,21 per la parte in conto capitale;
- bilancio 2017 e successivi pari ad Euro zero sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al Codice della Strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, etc...

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto ad impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno (2019), e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2010/2014.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D. Lgs. n.126/2014, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2015, si è, pertanto, provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

La scelta delle poste di entrata è lasciata al singolo Ente, in considerazione delle suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti risorse di difficile riscossione:

- ✓ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anni precedenti;

- ✓ Imposta comunale sulla pubblicità;
- ✓ TARI – Tassa sui rifiuti – art. 1, comma 639 Legge n. 147/2013;
- ✓ Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche anni pregressi;
- ✓ Proventi del servizio idrico integrato;
- ✓ Sanzioni per violazioni al codice della strada;
- ✓ Proventi di occupazione spazi ed aree pubbliche.

I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento, essendo assistiti da polizze fideiussorie ed accertate per cassa.

2. calcolare, per ciascun capitolo di entrata, la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

In particolare, occorre evidenziare che la tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui servizi) in vigore nel 2013 e della TIA (Tariffa di igiene ambientale) in vigore fino al 2012, quest'ultima gestita dalla Società d'ambito ATO ME 1 S.p.A. Dal momento che le risorse TARES/TARI sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli incassi, in modo da disporre di un dato adeguato per poter determinare il FCDE di competenza.

Per i proventi contravvenzionali accertati per cassa, i residui si riferiscono ai ruoli anni precedenti in fase di riscossione da parte del Concessionario.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli enti locali. Inoltre l'articolo 1, comma 509, della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, ulteriormente, differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1° anno (2015) quota minima pari al 36%
- 2° anno (2016) quota minima pari al 55%
- 3° anno (2017) quota minima pari al 70%
- 4° anno (2018) quota minima pari al 85%
- dal 5° anno (2019) 100%

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza e tenuto conto che, proprio in aderenza al principio della prudenza, l'Ente ha accantonato da anni una quota dell'avanzo di amministrazione destinata alla copertura di un Fondo svalutazione crediti, si è ritenuto di utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio, per il primo esercizio, le poste di accantonamento ridotte.

Nel bilancio di previsione 2015, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad Euro 461.329,47 non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (*accertamenti dell'esercizio in corso*) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

In allegato alla presente relazione si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate per ciascuna categoria di entrata individuata, con la quantificazione della quota minima accantonata nel fondo iscritto in bilancio nel triennio 2015/2017.

E' di tutta evidenza che il nuovo sistema contabile armonizzato e le conseguenti risultanze del riaccertamento straordinario obbligano il Comune di Sant'Agata di Militello a finanziare anche questo fondo con risorse correnti che, pertanto, vengono sottratte alla generalità dei servizi che

L'Ente potrebbe offrire. Si ricorda, invece, come il fondo svalutazione crediti preesistente al nuovo sistema contabile veniva finanziato (almeno per la parte obbligatoria) con avanzo di amministrazione ora non più disponibile a causa del forte accantonamento al FCDE, appunto in fase di riaccertamento. E' chiaro, pertanto, che il nuovo sistema contabile ormai basato sulla riscossione deve indurre l'Ente ad attivare tutte le procedure necessarie a ridurre al minimo le percentuali di non riscosso.

Altri accantonamenti

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri accantonamenti destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o dell'indennità di fine mandato.

Fondo rischi da contenzioso

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i. - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale fondo non utilizzate, costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Si è, pertanto, provveduto a richiedere all'Ufficio Legale di fornire le necessarie informazioni per l'eventuale quantificazione di tale fondo. L'accantonamento annuo di Euro 50.000,00 nel triennio 2015/2017 è stato effettuato sulla base della nota prot. n. 10886 del 20.04.2015 dell'Area Affari Legali.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di Euro 9.480,00 determinato sulla base dell'indennità di carica maturata al 31.12.2015 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D. Lgs. n.118/2011). In particolare, il bilancio è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato e stanziato a bilancio il fondo pluriennale vincolato, nonché la quota di ripiano trentennale del maggior disavanzo da FCDE. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nella relazione previsionale e programmatica, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

Sant'Agata di Militello, lì 27 novembre 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMIA E FINANZE
(Dott.ssa Giuseppina Smiriglia)

L'ASSESSORE AL BILANCIO
(Dott.ssa Maria Carmela Trovato)